

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4339 del 11/08/2017
Oggetto	DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR n. 13/2015 - HERA SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA - AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) ALLA GESTIONE DELL'AREA SITA IN CERVIA, VIA DELLE AIE N. 2 ADIBITA AD ATTIVITA' DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4488 del 11/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici AGOSTO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR n. 13/2015 - **HERA SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA - AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) ALLA GESTIONE DELL'AREA SITA IN CERVIA, VIA DELLE AIE N. 2 ADIBITA AD ATTIVITA' DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che nei confronti della Società Hera Spa (CF/P.IVA: 04245520346) con sede legale in Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4:

- con provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2579 del 22/07/2010, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, veniva rilasciata l'autorizzazione alla gestione dell'attività di trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti, in conto terzi, tramite mezzi mobili presso l'impianto di depurazione sito in Cervia, Via delle Aie n. 2, fino alla data del 22/07/2020;
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 382 del 06/02/2012, ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi e della Deliberazione della Giunta Regionale 9 Giugno 2003 n. 1053 e smi, veniva rinnovata l'autorizzazione ad effettuare lo scarico di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica nera, recapitante nello scolo Via Cupa Nuovo, bacino idrografico del fiume Savio, a servizio dell'agglomerato costituito dall'abitato di Cervia (ad esclusione dell'abitato di Via Visdomina), di consistenza pari a 173.196 AE – codice ARA0193, in seguito al trattamento presso l'impianto di depurazione sito in Comune di Cervia, Via delle Aie n. 2, di potenzialità nominale pari a 200.000 AE, fino alla data del 06/02/2016;
- con provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 372 del 16/06/2006 veniva rilasciata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del Dlgs m. 152/2006 e smi, alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cervia in data 02/02/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 14092 del 11/02/2015 (pratica Arpae 10487/2016), dalla società **Hera Spa** (CF/P.IVA 04245520376), con sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 ed impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Cervia, via Delle Aie n.2, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15 da cui si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica **deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;**

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 10487/2016, emerge che la Società Hera Spa, nell'impianto sito in Comune di Cervia, Via delle Aie n. 2:

- ✓ ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs n. 152/2006 "*Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane*", è autorizzata con provvedimento n. 2579 del 22/07/2010 (scadenza 22/07/2020) all'attività di trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti, in conto terzi, tramite mezzi mobili presso l'impianto di depurazione sito in Cervia, Via delle Aie n.2, per una quantità massima di rifiuti trattabili di 6.000 tonnellate/anno provenienti dall'ambito provinciale; Inoltre con provvedimento n.194 del 23/01/2015 (scadenza 23/01/2019) è iscritta al numero 4 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno fatto la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 per il trattamento di rifiuti;
- ✓ gestisce, un impianto di depurazione di acque reflue urbane costituito da un depuratore a fanghi attivi, di potenzialità nominale di trattamento dichiarata dal gestore pari a 200.000 AE, a servizio dell'agglomerato di Cervia costituito dall'abitato di Cervia e di numerose località in comune di Cervia e di Ravenna (Pisignano, Castiglione, Savio e altre minori), oltre alla presenza di turisti e al collegamento di attività produttive. Nel database degli agglomerati aggiornato al 2015, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna, la consistenza nominale dell'agglomerato è pari a 164.648 AE, il carico servito e depurato risulta pari a 164.648 AE, di cui 27.959 residenti, 123.500 turisti e 13.189 produttivi – codice agglomerato ARA0193. Nella domanda di AUA il gestore ha dichiarato un carico nominale dell'agglomerato di 162.468 AE; il dato è motivato dal calcolo effettuato dal Gestore relativo agli AE produttivi che risulterebbero pari a 11.009 (dato aggiornato al 2013);
- ✓ l'istanza presentata dalla società Hera Spa, ai sensi del DPR n.59/2013, al SUAP del Comune di Cervia in data 02/02/2015, acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con Pg n. 14092 del 11/02/2015, è relativa al rilascio dell'AUA, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. (Rinnovo del provvedimento dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 382 del 06/02/2012, in scadenza il 06/02/2016. Dalla documentazione presentata si evince che non sono intervenute modifiche dell'assetto depurativo, mentre è stato modificato l'assetto fognario dell'agglomerato per collettamento di località con aumento della consistenza dell'agglomerato e degli AE serviti e depurati. La rete fognaria è separata, ma attualmente risultano connessi alla rete nera alcuni tratti esistenti di rete mista (località Mensa e Matellica). Per l'agglomerato di Cervia è indicata la presenza nel sistema di raccolta di 4 scolmatori di rete, di uno scarico di emergenza presso il depuratore, di 39 impianti di sollevamento di rete nera e 4 impianti di sollevamento di rete mista);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, provenienti dalle linee di trattamento fanghi. (La società dichiara che nulla muta rispetto a quanto già autorizzato con atto della Provincia n. 372 del 16/06/2006 e rispetto a quanto trasmesso con nota del 27/07/2012)
  - valutazione di impatto acustico. (l'Azienda attesta nella Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico che i valori di emissione acustica del depuratore non superano i limiti previsti dalla normativa);
- l'istanza sopracitata si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 02/02/2015 per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato, con apposita comunicazione in data 10/02/2015, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della L. n. 241/1990 e smi;

- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, non sono risultate necessarie integrazioni documentali ai fini istruttori;
- in data 01/09/2015 il Consorzio di Bonifica della Romagna chiedeva chiarimenti/integrazioni ai fini dell'espressione del parere di compatibilità idraulica di competenza, in particolare relativamente allo scolmatore di emergenza e degli scolmatori di piena di rete indicati dal Gestore nella documentazione tecnica allegata alla domanda AUA;
- con nota Pg Provincia 70378 del 26/08/2015 la Provincia di Ravenna convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 2 settembre 2015, nel corso della quale Hera Spa forniva chiarimenti in merito a vari aspetti relativi all'impianto di depurazione e all'assetto fognario modificato, inoltre si impegnava a presentare integrazioni volontarie per chiarire ulteriori aspetti sull'impianto di depurazione, in particolare sulla gestione del manufatto per scarico di emergenza e sulle modifiche intervenute nell'assetto delle emissioni in atmosfera. Nell'ambito della conferenza veniva inoltre chiarito che la valutazione di impatto acustico non risultava necessaria in questo ambito. Il titolo abilitativo relativo all'impatto acustico non verrà pertanto ricompreso nell'autorizzazione.
- la Società Hera Spa presentava documentazione integrativa, tramite SUAP, acquisita dalla Provincia di Ravenna con pg 78917 del 07/10/2015 e da Arpae con pg 3277 del 21/03/2016. Nella documentazione integrativa HERA Spa comunicava anche di recedere dalla richiesta di autorizzazione per il by pass di emergenza del depuratore;
- in relazione alla Variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2011, per l'impianto si applicano le norme di cui all'art. 5.13, relativamente ad una misura supplementare del comma 4, terza linea, per l'abbattimento della torbidità;
- ✓ nel corso del procedimento sopracitato, sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico:
  - parere del Consorzio di Bonifica della Romagna in merito all'autorizzazione all'immissione di acque reflue urbane provenienti dal depuratore nello scolo consorziale Via Cupa Nuovo (PGRA 5926 del 20/05/2016);
  - parere del Servizio Territoriale Arpae in merito allo scarico del depuratore e alle emissioni in atmosfera (PGRA 7369 del 26/05/2017);

TUTTO ciò premesso e considerato, risulta pertanto necessario l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui al provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2579 del 22/07/2010, in premessa citato, tramite rilascio di autorizzazione unica che andrà a ricomprendere i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività di impianto depurazione acque reflue urbane e precisamente:

- autorizzazione al trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti tramite mezzi mobili (ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi).

mantenendo inalterata la scadenza fissata al 22/07/2020.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di gestione rifiuti:

- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al DLgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, è stato accertato che HERA S.p.A. risulta già iscritta nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi. L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione:

La garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

## DETERMINA

- 1) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Società HERA Spa (CF/P.IVA: 04245520346) con sede legale in Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4, alla gestione dell'area sita Comune di Cervia, Via delle Aie n. 2, adibita ad attività di impianto di depurazione acque reflue urbane, come di seguito indicato;
- 2) DI DARE ATTO che la presente Autorizzazione Unica annulla e sostituisce la precedente autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2579 del 22/07/2010 in premessa richiamato, con scadenza al 22/07/2020;
- 3) DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti tramite mezzi mobili (ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
    - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
    - **l'Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi).;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AU devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art.208 del Dlgs n. 152/2006. In particolare, costituiscono modifica sostanziale:
    - ✓ ogni modifica relativa alle operazioni di trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti, in conto terzi, tramite mezzi mobili;
    - ✓ modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII della DGR n.1053/2003 e s.m.i., nonché ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
    - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, che possono avere impatti sulla matrice rumore, la modifica deve essere valutata in via previsionale, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998. Pertanto, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA, dovrà essere presentata, prima della messa in opera della modifica, la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
- 4) Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al **22/07/2020**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
- 5) DI STABILIRE che, relativamente all'attività di gestione rifiuti, **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, la Società è tenuta ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna** e con riferimento al presente atto;

- 6) Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 7) Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
- 8) Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**TRATTAMENTO BIOLOGICO (D8) DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI NON PERICOLOSI  
CONFERITI TRAMITE MEZZI MOBILI  
(art. 208 del DLGS 152/2006 e smi)**

**Condizioni**

Il processo di depurazione, per una potenzialità di 200.000 A.E., è operato su 4 distinte linee biologiche a fanghi attivi, con le seguenti caratteristiche:

- trattamenti primari: sollevamento generale, grigliatura fine, desabbatura e disoleatura, equalizzazione, preareazione, sedimentazione primaria;
- trattamenti secondari: denitrificazione, ossidazione biologica-nitrificazione, sedimentazione secondaria (nelle 4 linee depurative);
- trattamenti terziari: defosfatazione chimica con alluminato di sodio e biologica, filtrazione, disinfezione con acido peracetico e ipoclorito di sodio;
- linea fanghi: preispessimento, ispessimento meccanico con polielettrolita, digestione anaerobica con produzione di biogas, disidratazione meccanica con nastropressa;

A valle dell'impianto è realizzata un'opera idraulica per la derivazione delle acque depurate per il riutilizzo in agricoltura.

**Prescrizioni**

- 1) L'impianto è costituito da 4 linee parallele di trattamento biologico a fanghi attivi con fase di denitrificazione, ossidazione-nitrificazione e defosfatazione, oltre alla linea trattamento fanghi. All'impianto di trattamento biologico, insieme con le acque reflue delle pubbliche fognature del Comune di Cervia sono conferiti, tramite mezzi mobili, rifiuti speciali liquidi non pericolosi. L'impianto è dotato, in tale senso, di una linea di trattamenti primari per la eliminazione dei materiali grossolani e per un primo abbattimento del carico organico; le operazioni di trattamento preliminare delle acque reflue in ingresso miscelate con i rifiuti liquidi conferiti con mezzi mobili consistono in grigliatura fine, desabbatura e disoleatura, equalizzazione, preareazione, sedimentazione primaria. Nelle strutture di ricevimento vengono effettuate operazioni di caratterizzazione dei rifiuti da trattare ed eventualmente miscelazione tra tipologie omogenee di rifiuti.
- 2) I rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili, ammessi al trattamento biologico (D8) sono esclusivamente i seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Codice CER</b>
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia delle produzioni primarie	02 01 01
Rifiuti non specificati altrimenti	02 01 99
Fanghi da operazioni di lavaggio provenienti da attività di riparazione e trattamento della carne, del pesce ed altri alimenti di origine animale	02 02 01
Fanghi di trattamento sul posto di effluenti da attività di preparazione e trattamento della carne, del pesce ed altri alimenti di origine animale	02 02 04
Rifiuti non specificati altrimenti	02 02 99
Fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti di cereali, frutta, vegetali	02 03 01
Fanghi di trattamento sul posto di effluenti provenienti dalla preparazione e trattamento di cereali, frutta, vegetali	02 03 05
Rifiuti non specificati altrimenti	02 03 99
Fanghi di trattamento sul posto di effluenti dell'industria lattiero-casearia	02 05 02
Rifiuti non specificati altrimenti	02 05 99
Fanghi di trattamento sul posto di effluenti derivanti da attività di produzione di pasta e panificazione	02 06 03
Rifiuti non specificati altrimenti	02 06 99
Fanghi da operazioni di lavaggio provenienti da attività di produzione di bevande alcoliche e analcoliche	02 07 01

Tipologia	Codice CER
Fanghi di trattamento sul posto degli effluenti provenienti da attività di produzione di bevande alcoliche e analcoliche	02 07 05
Rifiuti non specificati altrimenti	02 07 99
Fanghi biologici provenienti da depuratori per il trattamento delle acque reflue urbane	19 08 05
Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	19 08 02
Fanghi da impianti di chiarificazioni delle acque	19 09 02
Rifiuti provenienti dal lavaggio di impianti di potabilizzazione	19 09 99
Residui della pulizia stradale	20 03 03
Fanghi delle fosse settiche	20 03 04
Rifiuti della pulizia delle fognature	20 03 06

La quantità massima di rifiuti trattabili è fissata in **6.000 tonnellate/anno** provenienti, in prevalenza, dall'ambito provinciale.

Non sono ammessi rifiuti con provenienza extraregionale.

Direttamente al trattamento biologico non sono ammessi i percolati di discarica.

Per i rifiuti indicati con il codice CER XXYY99 nei formulari e nel registro di carico/scarico (ovvero nelle corrispondenti Schede SISTRI) deve comunque essere indicata la descrizione qualitativa dei rifiuti stessi; per tali tipologie di rifiuti, in ogni caso deve essere acquisita idonea documentazione sulle caratteristiche degli stessi.

- 3) L'autorizzazione è estesa anche allo stoccaggio (R13) dei fanghi biologici (CER 190805) provenienti dal depuratore di Lido di Classe e destinati a recupero in agricoltura.
- 4) I rifiuti di cui al codice CER 19 09 99 devono provenire esclusivamente da lavaggio impianti di potabilizzazione.
- 5) L'autorizzazione è estesa anche allo stoccaggio (R13) dei fanghi biologici (CER 190805) provenienti dal depuratore di Lido di Classe e destinati a recupero in agricoltura
- 6) I rifiuti di cui al codice CER 19 09 99 devono provenire esclusivamente da lavaggio impianti di potabilizzazione.
- 7) I rifiuti vengono ammessi all'impianto secondo le modalità indicate nell'apposita procedura predisposta dalla Ditta che viene integralmente assunta come riferimento. Eventuali variazioni e/o aggiornamenti della procedura di accettazione di rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione devono essere comunicati alla Provincia e al Servizio Territoriale ARPA competente.
- 8) I rifiuti costituiti da residui di pulizia delle strade vengono stoccati in una vasca impermeabilizzata appositamente attrezzata e da cui viene prelevato il surnatante per il trattamento di depurazione. Il sedimento sabbioso che si residua viene periodicamente asportato con mezzi idonei, per evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione, e smaltito presso impianti autorizzati.
- 9) I rifiuti costituiti da residui di pulizia delle strade vengono stoccati in una vasca impermeabilizzata appositamente attrezzata e da cui viene prelevato il surnatante per il trattamento di depurazione. Il sedimento sabbioso che si residua viene periodicamente asportato con mezzi idonei, per evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione, e smaltito presso impianti autorizzati.
- 10) I rifiuti costituiti da residui di pulizia delle strade vengono stoccati in una vasca impermeabilizzata appositamente attrezzata e da cui viene prelevato il surnatante per il trattamento di depurazione. Il sedimento sabbioso che si residua viene periodicamente asportato con mezzi idonei, per evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione, e smaltito presso impianti autorizzati.
- 11) Le operazioni di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti destinati al trattamento devono essere gestite con modalità tali da evitare ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché inconvenienti igienico-sanitari dovuti a rumori e cattivi odori.
- 12) Sono ammesse operazioni di miscelazione e omogeneizzazione di rifiuti destinati a rendere più sicuro lo smaltimento finale. Al riguardo la miscelazione è consentita ma deve essere limitata a rifiuti appartenenti a categorie fra loro omogenee e compatibili sotto l'aspetto chimico-fisico e con l'obiettivo di rendere ottimale e più sicuro il trattamento finale.

- 13) È fatto salvo l'obbligo del rispetto delle normative specifiche in materia di inquinamento acustico, di sicurezza, igiene e tutela del lavoro e di prevenzione incendi.
- 14) Per la sezione di trattamento biologico sono fatte salve le disposizioni contenute nelle direttive emanate dalla Regione Emilia-Romagna, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con particolare riguardo al controllo sui reflui ammessi; è fatta altresì salva l'autorizzazione allo scarico finale dell'impianto in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Ravenna ai sensi del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 15) I fanghi residui dal trattamento biologico possono essere recuperati secondo le normative vigenti in materia per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e civili. Al riguardo il trattamento di rifiuti liquidi non deve pregiudicare la qualità dei fanghi residuati dal trattamento biologico destinati all'agricoltura.
- 16) La Ditta è tenuta ad effettuare un programma organico di autocontrolli con particolare riguardo alla qualità dei rifiuti trattati e dello scarico finale, alla trattabilità dei reflui nonché la qualità dei fanghi prodotti. Tale programma di autocontrolli deve essere concordato con i Servizi della Sezione Provinciale ARPA e svolto con cadenza almeno annuale.
- 17) La Ditta è tenuta al rispetto delle norme di cui al DLgs. n. 152/2006 in materia di registro di carico e scarico e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti con Decreto Ministeriale 17.12.2009 e s.m.i. in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Deve essere tenuta registrazione del carico/scarico dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE**

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

**CONDIZIONI relative all'assetto fognario ed impiantistico**

Gli scarichi che confluiscono nella rete fognaria in oggetto provengono dall'agglomerato di Cervia, che nel database degli agglomerati aggiornato al 2015, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna risulta di consistenza nominale pari a 164.648 AE, con carico servito e depurato pari a 164.648 AE, di cui 27.959 residenti, 123.500 turisti e 13.189 produttivi – codice agglomerato ARA0193. Nella domanda di AUA il gestore ha dichiarato un carico nominale dell'agglomerato di 162.468 AE, comprensivo di AE produttivi pari a 11.009 (dato calcolato dal Gestore aggiornato al 2013).

Il processo di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi. L'impianto di depurazione ha potenzialità pari a 200.000 AE, e nel suo complesso, è costituito da una linea acque (1 linea di trattamenti primari, 4 linee di trattamenti secondari ed 1 linea di trattamenti terziari) ed una linea fanghi, con le seguenti caratteristiche:

linea di trattamenti primari (linea 1)

- sollevamento;
- grigliatura;
- dissabbiatura e disoleatura;
- vasca di accumulo per la modulazione della portata di liquame al biologico;
- preareazione;
- sedimentazione primaria;

linee di trattamenti secondari (linea 2, linea 3, linea 4 e linea 5)

- denitrificazione;
- ossidazione-nitrificazione;
- sedimentazione secondaria;

linea trattamenti terziari

- defosfatazione chimica con alluminato di sodio e defosfatazione biologica (4 vasche circolari "phostrip");
- filtrazione;
- disinfezione con acido peracetico e ipoclorito di sodio in vasca di contatto;

linea fanghi

- pre-ispessimento;
- ispessimento meccanico con polielettrolita;
- digestione anaerobica primaria n. 1;
- digestione secondaria n. 1;
- digestione anaerobica primaria n. 2;
- digestione secondaria n. 2;
- digestione anaerobica primaria n. 3;
- digestione secondaria n. 3;
- disidratazione meccanica con nastropressa;

A valle dell'impianto è possibile deviare una parte delle acque in uscita dalla disinfezione ad una vasca di accumulo del Consorzio di Bonifica per fornire maggiori volumi di acqua alla rete consortile.

Il suddetto sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Le acque reflue dell'impianto ,di depurazione vengono scaricate nello scolo Via Cupa Nuovo.

**PRESCRIZIONI relative allo scarico finale dell'impianto e all'assetto fognario**

1. l'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente oggetto di manutenzione al fine di mantenerne l'efficienza depurativa.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di **tabella 1**, **di tabella 2** sia per il parametro fosforo totale in concentrazione, sia per il parametro azoto totale in concentrazione, fissati per gli impianti di potenzialità maggiore di 100.000 AE e di **tabella 3** dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs


152/06 e successive modifiche, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 152/06 e successive modifiche. Ai fini del controllo della qualità dello scarico e dei relativi parametri, sono fatte salve le condizioni tecniche ed operative previste dal "Protocollo per l'attività di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152", sottoscritto nel mese di gennaio 2015 dalla Provincia di Ravenna, dalla Sezione provinciale ARPA di Ravenna e da HERA Sp.A., e le specifiche contenute nei documenti tecnici oggetto di approvazione/presa d'atto con determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, fino al termine della loro validità ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente.

3. dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno, lo scarico deve rispettare il limite di 5.000 UFC/100 ml per Escherichia Coli, in relazione a quanto indicato nella nota 4 della tabella 3, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e smi.
4. Il trattamento di disinfezione di cui è dotato l'impianto deve essere utilizzato anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico ricettore.
5. L'attività di trattamento rifiuti liquidi conferiti da terzi con mezzi mobili, deve essere programmata e gestita in relazione alla capacità residua dell'impianto di trattamento biologico che riceve le acque reflue della rete fognaria, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.152/2006.
6. Il pozzetto di controllo finale, idoneo al prelievo di campioni delle acque di scarico (conforme alla normativa tecnica prevista in materia), è localizzato nella planimetria allegata al presente provvedimento – Planimetria generale depuratore di Cervia - già allegata alla determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n.1038 del 27/03/2015 di approvazione/presa d'atto dei documenti tecnici, parte integrante del "Protocollo per l'attività di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152". Il pozzetto di controllo finale e i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.
7. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
8. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza.
9. Devono essere comunicati a questa SAC di Arpae, ai sensi dell'art. 6 del DPR n.59/2013, i progressivi allacciamenti delle reti fognarie di località o parti di località ai collettori che afferiscono all'impianto di depurazione. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla potenzialità residua dell'impianto ovvero a programmi di potenziamento e/o ampliamento dello stesso.
10. Qualora si attivino scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria afferente all'impianto di trattamento in oggetto, l'elenco degli insediamenti che scaricano acque reflue industriali deve essere inviato a questa SAC e al Servizio Territoriale di Arpae; in ogni caso deve essere allegato alla domanda di rinnovo della presente autorizzazione.
11. Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo dovranno essere comunicate a questa SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi deve essere data tempestiva comunicazione a questa SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, indicando, tra l'altro, le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
12. Il gestore dell'impianto deve garantire un adeguato numero di autocontrolli sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto all'allegato 5 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche e deve concordare con ARPA le modalità per l'eventuale trasmissione di tali dati. A tal proposito valgono le condizioni tecniche ed operative previste dal "Protocollo per l'attività di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152", sottoscritto dalla Provincia di Ravenna, dalla Sezione provinciale ARPA di Ravenna e da HERA Sp.A. nel mese di gennaio 2015 e le specifiche

contenute nei documenti tecnici oggetto di approvazione/presa d'atto con determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, fino al termine della loro validità, ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente.

13. Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa a questa SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, una sintetica relazione riferita all'anno solare precedente, descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati, con l'indicazione relativamente ai fanghi prodotti del quantitativo totale di produzione, delle quote con le varie destinazioni e per l'eventuale quota destinata all'utilizzo in agricoltura l'indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori.
14. In attuazione di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU. La relazione annuale, prevista al precedente punto 13, da inviare entro il mese di febbraio, deve essere corredata dalla valutazione in merito all'applicazione della norma di indirizzo di cui all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, relativa all'abbattimento della torbidità in uscita dal depuratore al di sotto di 50 NTU.
15. Alla relazione annuale, prevista al precedente punto 13, da inviare entro il mese di febbraio 2018, va allegato lo schema di flusso della linea acque dell'impianto di depurazione, aggiornato relativamente all'assenza di scarico di emergenza.
16. Entro un anno dal rilascio della presente AU vanno effettuate verifiche relativamente alla presenza di scolmatori di piena, di opere di sollevamento, scarichi di emergenza e prese di magra nella rete fognaria dell'agglomerato di Cervia. **Entro un anno dal rilascio della presente AU** gli esiti delle suddette verifiche vanno comunicate alla SAC di Arpae, e va presentata contestualmente la **richiesta di modifica della presente autorizzazione**, che dovrà ricomprendere, oltre allo scarico finale della rete fognaria e dello scolmatore di testa impianto, già inseriti nel presente atto, anche tutte le opere utili alla raccolta e alla veicolazione delle acque reflue prodotte nell'agglomerato di che trattasi (gli altri scolmatori di piena, le opere di sollevamento, gli scarichi di emergenza, le prese di magra).

**NERA**  
 DEPURATORE DI CERVIA



**NERA**  
 NERA SpA  
 Direzione tecnica  
 Direzione di impiantistica  
 responsabile lavori ingegneri dipendenti  
 Ing. Giuseppe Scavetta

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - Parte V - e s.m.i.)

**Condizioni:**

- L'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Cervia ha una potenzialità di trattamento pari a 200.000 AE. L'assetto emissivo è stato modificato in maniera sostanziale rispetto all'assetto autorizzato, a seguito della messa fuori servizio di parti di impianto;
- L'assetto attuale prevede i seguenti punti di emissione:
  - E1 – Caldaia digestori 1 e 2 – alimentata a metano;
  - E4 – Gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio, di potenza termica nominale pari a 491,4 kW;
  - E1a – Letto di essiccamento;
  - Torcia : attivata manualmente per bruciare le modeste quantità di biogas prodotto.
- L'impianto di depurazione comprende anche una linea di trattamento fanghi.

**Limiti di emissione:**

La caldaia a servizio dei digestori 1 e 2, alimentata a metano e il gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio (E4), aventi rispettivamente potenzialità termica pari a 382,9 kW e 491,4 kW, rientrano nelle fattispecie di cui all'art.272, comma 1) del Dlgs n. 152/2006 e smi e nella DGR n.2236/2009 e smi.

**Emissione E1 – Caldaia digestori 1 e 2 a metano**

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

<b>Polveri</b>	<b>5</b>	<b>mg/Nmc</b>
<b>NOX</b>	<b>350</b>	<b>mg/Nmc</b>
<b>SOX</b>	<b>35</b>	<b>mg/Nmc</b>

**Prescrizioni:**

- 1) Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali

UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche

NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 2) **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 3) **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 4) Tutte le attività di trattamento fanghi devono essere condotte in modo da prevenire la formazione e evitare la diffusione di sostanze odorigene. In proposito devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:
- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
  - minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.
- 5) Le emissioni diffuse che si generano dall'impianto di depurazione acque reflue urbane di Cervia, derivano dal letto di essiccamento (E1a). Il letto di essiccamento viene mantenuto attivo al fine di

accogliere il materiale derivante dalla pulizia delle culatte degli autospurghi. Sono attualmente presenti ma fuori servizio, le emissioni E5, E6A, E7A, E7B – afferenti alla fase di trattamento di rimozione biologica del fosforo, denominata Phostrip. Qualora la Ditta intenda riattivarle, dovrà darne preventiva comunicazione alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.

6) Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta é tenuta ad annotare su un apposito **registro (registro di impianto)**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo:

- le manutenzioni che dovranno essere effettuate sulla caldaia a servizio dei digestori 1 e 2 (E1), con frequenza almeno annuale;
- i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza (E4);
- i periodi di funzionamento della torcia;
- i periodi di utilizzo del letto di essiccamento (E1A).

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**